

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 199

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE


Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno 2007

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 novembre 2007)



*Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale*



All'On.le Presidente del
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
00186 ROMA

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Gabinetto - Via Veneto, 56 - ROMA
mercoledì 21 novembre 2007
Prot. 3741/G/24/5 1/8 u

All'On.le Presidente della
Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA

OGGETTO: trasmissione relazione ex articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), si trasmette la relazione sulla destinazione delle disponibilità del fondo per trasferimenti correnti alle imprese di cui all'art. 1, comma 15, della citata legge relativamente alle dotazioni di bilancio assegnate allo scrivente Ministero e previste nell'elenco 3 allegato alla stessa legge.

Cesare DAMIANO



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

RELAZIONE SULLA DESTINAZIONE DELLE DISPONIBILITA' DEL FONDO PER I TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE (articolo 1, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – elenco 3 Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Il decreto 29 dicembre 2006 - concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 - ha previsto, nell'ambito dell'U.P.B. 1.1.5.4 – Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese – del Centro di responsabilità amministrativa “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro” dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' art. 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese imputato al capitolo 1158, nel quale confluiscono gli stanziamenti per gli interventi di seguito riportati.

Legge n.537 del 1993, articolo 11, comma 31: fondo da destinare ad interventi di sostegno dell’occupazione

La legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, ha previsto, all’art 11, comma 5, uno stanziamento di 50.000.000.000 di lire (pari a € 25.822.844,95) per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell’ambito del fondo di cui all’art. 11, comma 31 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, preordinato al finanziamento di iniziative di ricerca, qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive, di concerto con il Ministero della Università e della Ricerca. Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata.

Detto stanziamento iscritto al capitolo 2140 “Interventi a sostegno dell’occupazione” dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a richiesta dell’Amministrazione interessata veniva trasferito annualmente.

In applicazione dell’articolo 1, comma 15 della legge n. 266/2005, la dotazione di bilancio è stata inserita nell’elenco 3 allegato alla stessa legge, punto 3.1.2.1. “Lavoro e Politiche Sociali”, e rideterminata per l’anno finanziario 2006 nella misura ridotta di € 23.667.000,00.

Tale importo costituisce, ai sensi della medesima legge n. 266/2005, la dotazione iniziale anche con riferimento all'anno finanziario 2007. Tale dotazione iniziale è confluita, ai sensi del citato art. 1, comma 15, nel "fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese" iscritto al capitolo 1158 dell'unità previsionale di base 1 "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In applicazione dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), nel corso dell'esercizio finanziario 2007 una quota della dotazione iniziale di competenza iscritta nel fondo in questione è stata complessivamente accantonata e resa indisponibile. Ciò ha comportato una proporzionale riduzione anche della quota destinata agli interventi di cui all'art. 11, comma 31 della legge n. 537/1993, che risulta, in conseguenza degli effetti dell'accantonamento, attualmente pari ad € 20.684.000,96, a fronte della richiesta da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca del trasferimento dei fondi anche per l'anno 2007 per un importo pari ad € 25.822.844,95.

Legge n. 266 del 1997, articolo 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.

L'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 recante "Interventi urgenti per l'economia", stabilisce uno sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratti di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione.

Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra le Agenzie per l'Impiego (cui sono subentrati ai sensi del d.lgs. n. 469/97 gli enti strumentali regionali) le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti sociali a livello nazionale.

L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli uffici previdenziali chiedono a questo Ministero il rimborso degli oneri sostenuti.

Ogni anno si procede ad impegnare la somma stanziata iscritta al capitolo 3974 "Reimpiego personale dirigenziale e sostegno alle imprese" con un decreto di impegno e ripartizione regionale delle risorse che, secondo i criteri fissati dal programma del Ministro del 15 aprile 1998, sono ripartite sulla base della tabella di distribuzione per regione delle imprese che occupano fino a 249 dipendenti (Fonte ISTAT riferita al censimento 2001).

Lo stanziamento previsto a decorrere dall'anno 1997 è stato pari a lire 9.599.000.000 annui (€ 4.957.469,77) ed è rimasto invariato fino all'esercizio finanziario 2005.

In applicazione dell'articolo 1, comma 15 della legge n. 266/2005, la dotazione di bilancio è stata inserita nell'elenco 3 allegato alla stessa legge, punto 3.1.2.1. "Lavoro e Politiche Sociali", e rideterminata per l'anno finanziario 2006 nella misura ridotta di € 3.495.000,00.

Tale importo costituisce, ai sensi della medesima legge n. 266/2005, la dotazione iniziale anche con riferimento all'anno finanziario 2007. Tale dotazione iniziale è confluita, ai sensi del citato art. 1, comma 15, nel "fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese" iscritto al capitolo 1158 dell'unità previsionale di base 1 "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In applicazione dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), nel corso dell'esercizio finanziario 2007 una quota della dotazione iniziale di competenza iscritta nel fondo in questione è stata complessivamente accantonata e resa indisponibile. Ciò ha comportato una proporzionale riduzione anche della quota destinata agli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 266/1997, che risulta, in conseguenza degli effetti dell'accantonamento, attualmente pari ad € 3.054.000,63.

Si fa presente che l'attivazione della norma per l'esercizio finanziario in corso è stata sollecitata dalle singole Regioni, nonché dalle Confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative.

Legge n.125 del 1991, articolo 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente "azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", stabilisce il rimborso totale o parziale da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di oneri finanziari connessi a progetti di azioni positive attuati da datori di lavoro pubblici e privati, centri di formazione professionale accreditati, associazioni e organizzazioni sindacali nazionali e territoriali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, ammette i progetti di azioni positive al rimborso dei relativi oneri finanziari e autorizza le relative spese.

Le stessa legge n. 125/1991 ha autorizzato, per il finanziamento degli interventi sopra citati, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000.000.000 (pari ad € 4.648.112,00) annui. Detto stanziamento è stato iscritto al capitolo 5062 dell'unità previsionale di base "Pari opportunità" del CDR "Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In applicazione dell'articolo 1, comma 15 della legge n. 266/2005, la dotazione di bilancio è stata inserita nell'elenco 3 allegato alla stessa legge, punto 3.1.2.1. "Lavoro e Politiche Sociali", e rideterminata per l'anno finanziario 2006 nella misura ridotta di € 3.277.000,00.

Tale importo costituisce, ai sensi della medesima legge n. 266/2005, la dotazione iniziale anche con riferimento all'anno finanziario 2007. Tale dotazione iniziale è confluita, ai sensi del citato art. 1, comma 15, nel "fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese" iscritto al capitolo 1158 dell'unità previsionale di base 1 "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In applicazione dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), nel corso dell'esercizio finanziario 2007 una quota della dotazione iniziale di competenza iscritta nel fondo in questione è stata complessivamente accantonata e resa indisponibile. Ciò ha comportato una proporzionale riduzione anche della quota destinata agli interventi di cui all'art. 2 della legge n. 125/1991, che risulta, in conseguenza degli effetti dell'accantonamento, attualmente pari ad € 2.864.000,10.

L'attuale situazione comporta evidenti difficoltà per il Comitato nazionale sopra citato di procedere alla valutazione dei progetti già presentati per l'anno in corso nonché alla successiva erogazione di quote di finanziamenti concessi negli anni precedenti e relativi a progetti tuttora in corso di realizzazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, si individua la seguente ripartizione delle dotazioni di bilancio del fondo di cui all'art. 1, comma 15, della legge 266/2005, assegnate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e iscritte al capitolo 1158 dell'unità previsionale di base 1.1.5.4. del CDR 1 "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 2007:

U.P.B. 3.1.2.1 – Occupazione

C.D.R. Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

Cap. 2140: € 20.684.000,96

U.P.B. 9.1.2.2 – Occupazione

C.D.R. Mercato del lavoro

Cap.3974: € 3.054.000,63

U.P.B. 14.1.2.1 – Pari opportunità

C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro

Cap. 5062: € 2.864.000,10

TOTALE € 26.602.001,69